



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Disposizioni urgenti in materia di lavori pubblici".

#### Testo ddl

#### Art. 1

Disposizioni per la gestione delle piccole dighe

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 31 ottobre 2007 n. 12, è sostituito dal seguente:

#### "Art. 5

Sbarramenti esistenti

1. La prosecuzione dell'esercizio degli sbarramenti esistenti all'entrata in vigore della presente legge è subordinata all'ottenimento dell'apposita autorizzazione da parte dei competenti servizi dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Il proprietario, o il gestore qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, dello sbarramento, al fine di evitare possibili ingenti danni economici e ambientali conseguenti alla perdita delle risorse idriche a causa della diffusa e generalizzata irregolarità degli stessi, entro il termine perentorio del 30 giugno 2017 presenta l'istanza, secondo le modalità prescritte dall'Allegato A, per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dello sbarramento medesimo".

#### Art. 2

Disposizioni per l'accelerazione degli interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico ed altre opere urgenti.

1. Dopo il comma 27 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, è aggiunto il seguente comma: "28. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi inerenti la sicurezza idrogeologica e la protezione civile e le altre opere urgenti specificatamente individuate dalla Giunta regionale i soggetti competenti all'attuazione dei relativi interventi possono utilizzare una quota non superiore all'1,5% delle risorse finanziarie del quadro economico delle medesime opere per avvalersi dell'assistenza tecnica di ulteriori risorse professionali non presenti e per l'acquisizione dei beni strumentali ritenuti necessari. I relativi progetti possono prescindere dal parere dell'U.T.R. dei Lavori Pubblici nel caso che gli uffici tecnici dei soggetti proponenti siano dotati di adeguate strutture tecniche preposte alla valutazione dei medesimi progetti."



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

#### Art. 3

##### Acquisizione aree strumentali al servizio idrico integrato

1. La Regione è autorizzata a finanziare l'acquisizione, da parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, al demanio comunale, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, delle aree già occupate dal soppresso Esaf e tuttora utilizzate da Abbanoa S.p.a. per lo svolgimento del servizio idrico integrato.
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati, per l'anno 2016, in euro 50.000, si provvede mediante pari riduzione della disponibilità in termini di competenza e di cassa della autorizzazione di spesa di cui alla tabella A), articolo 1, comma 3, della L.R. 11 aprile 2016, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)", rubrica 08 - Lavori Pubblici, Missione 08, Programma 02 (cap. SC05.0836), con contestuale incremento, in termini di competenza e di cassa dello stanziamento della Missione 09, Programma 04 (cap. SC07.1055)

#### Art. 4

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).